

Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2024, n. 28-8177

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018. Disposizioni straordinarie, per la stagione venatoria 2023-2024, sull'interruzione della caccia di selezione al daino, nel territorio del novarese, limitatamente ai palanconi (maschi adulti di classe III), fermo restando il completamento dei piani di abbattimento di tutte le altre classi di età e sesso di daino, come approvati con DGR n. 35-7284 del 24 lug..



Seduta N° 430

Adunanza 12 FEBBRAIO 2024

Il giorno 12 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO

DGR 28-8177/2024/XI

OGGETTO:

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018. Disposizioni straordinarie, per la stagione venatoria 2023-2024, sull'interruzione della caccia di selezione al daino, nel territorio del novarese, limitatamente ai palanconi (maschi adulti di classe III), fermo restando il completamento dei piani di abbattimento di tutte le altre classi di età e sesso di daino, come approvati con DGR n. 35-7284 del 24 luglio 2023.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

con nota prot. n.50/3/23 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Lesa in data 25/01/2023, ha comunicato di avere proceduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di perquisizione ed ispezione a seguito della quale sono stati rinvenuti 80 esemplari di daino privi di vita con evidenti segni di arma da fuoco;

nella stessa comunicazione per quanto sopra esposto è stato richiesto alla Regione Piemonte di voler valutare, a salvaguardia della specie, l'interruzione della caccia di selezione alla specie daino e che la stessa venga ripresa solo dopo censimento al fine di stimare la presenza sul territorio dei daini, essendo già ampiamente superato il limite di capi previsti dai piani di abbattimento della provincia di Novara e degli ATC competenti.

Preso atto che le Linee guida del 2013 per la gestione degli ungulati, redatte dall'Istituto Superiore per la Ricerca e l'Ambiente (ISPRA), in particolare, prevedono quanto di seguito riportato:

“Le linee di gestione suggerite per il Daino prevedono la conservazione dei nuclei storici in ambiente mediterraneo (Tenute di S. Rossore e Castelporziano, Parco Regionale della Maremma) e delle popolazioni maggiormente affermate presenti nell'Appennino centro-settentrionale (settore alessandrino - genovese, tosco-emiliano e tosco-romagnolo). In questi casi andrebbero mantenute densità compatibili con la rinnovazione forestale e dovrebbe essere previsto il congelamento

dell'areale, attraverso la rimozione sistematica degli individui in dispersione. I piccoli nuclei isolati e quelli di recente formazione, spesso originati da fughe da recinti o da introduzioni abusive, dovrebbero essere totalmente rimossi. [...] Per entrambe le specie il tasso di prelievo indicato coincide con la capacità di incremento delle popolazioni o è ad esso superiore, in funzione degli obiettivi di gestione stabiliti per le singole popolazioni. In particolare, la capacità di incremento del Daino è valutabile in circa il 30-35% della consistenza primaverile, mentre per il Muflone la capacità di incremento varia da un minimo del 20% ad un massimo del 40%. [...].

Una specie si definisce alloctona quando la sua presenza in un determinato contesto geografico ambientale non dipende dai processi evolutivi o da fenomeni di immigrazione naturale ma è il frutto di un'azione compiuta dall'uomo. Le specie alloctone introdotte in tempi antichi o storici (antecedentemente al 1500 d.C.) sono definite "parautoctone" (AAVV, 2007) poiché gran parte di esse ha finito per integrarsi negli ecosistemi attuali ed è tradizionalmente considerata come parte della fauna locale dal punto di vista culturale. [...]

Nell'Italia peninsulare sono due gli ungulati considerati parautoctoni: il Muflone ed il Daino. La completa rimozione su scala nazionale di queste due specie è da considerarsi attualmente impraticabile ma le popolazioni "storiche" esistenti dovrebbero essere oggetto di una gestione mirata al congelamento del loro areale e conseguentemente ad un controllo della loro dinamica. S'impone invece la rimozione dei nuovi nuclei con scarso significato biologico e spesso frutto di introduzioni involontarie o illegali (si veda il paragrafo 4.5.1). Essendo le due specie cacciabili nella maggior parte del territorio in cui sono presenti, la strategia di gestione appena suggerita dovrebbe essere sostanzialmente perseguita mediante il prelievo venatorio, attraverso un'opportuna presa di coscienza delle Amministrazioni competenti e le conseguenti scelte programmatiche ed operative."

Richiamato che la DGR 94-3804 del 27 aprile 2012 e ss.mm.ii. di approvazione delle "Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte", al punto 1 (Obiettivi generali della gestione venatoria) in linea con le sopra citate linee guida di ISPRA, già disponeva che "La presenza della popolazione di daino e del muflone deve essere compatibile con quella delle specie autoctone e soprattutto non creare conflittualità con le attività agro-silvopastorali ed antropiche. In tal senso, laddove necessario, la gestione deve evitare ogni ulteriore espansione degli areali occupati o la formazione di nuove colonie."

Richiamato, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 35-7284 del 24 luglio 2023, sono stati approvati i piani di abbattimento relativi alla specie daino da attuarsi nella provincia di Novara e presentati dall'ATC di Novara 1, dall'ATC Novara 2 nonché dalle aziende-faunistico-venatorie e dalle aziende-agrituristico-venatorie a tale territorio afferenti.

Dato atto che dalle analisi condotte dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica ed acquicoltura", emerge che:

- le popolazioni del daino, quale ungulato parautoctono, insistenti sul territorio novarese non fanno parte dei "nuclei storici in ambiente mediterraneo", come definiti nelle sopra citate Linee guida di ISPRA, le quali, in particolare, impongono "la rimozione dei nuovi nuclei con scarso significato biologico e spesso frutto di introduzioni involontarie o illegali";
- l'avvenuto abbattimento degli 80 esemplari di palanconi (maschi adulti di classe III) di daino comporta il superamento del limite dei capi previsti dai piani di abbattimento relativamente a questa classe di età;
- sussistono, pertanto, le condizioni per prevedere l'interruzione della caccia di selezione al daino, nel territorio del novarese, limitatamente ai palanconi (maschi adulti di classe III), fermo restando il completamento dei piani di abbattimento di tutte le altre classi di età e sesso di daino come approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 35-7284 del 24 luglio 2023.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto sopra premesso e considerato,
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di disporre, alla luce della segnalazione della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di Lesa in premessa citata ed in coerenza con le Linee guida del 2013 per la gestione degli ungulati, redatte dall’Istituto Superiore per la Ricerca e l’Ambiente (ISPRA) e con le “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui alla DGR 94-3804 del 27 aprile 2012 e ss.mm.ii., l’interruzione, per la stagione venatoria 2023-2024, della caccia di selezione al daino, nel territorio del novarese, limitatamente ai palanconi (maschi adulti di classe III), fermo restando il completamento dei piani di abbattimento di tutte le altre classi di età e sesso di daino come approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 35-7284 del 24 luglio 2023;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.